



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE
UFFICIO DEL DIRIGENTE V
Ordinanza N. 125 del 24/07/2020

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2020 - ORDINANZA SINDACALE ORDINARIA - REVOCA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE EMESSE CON O.S. N. 122 DEL 23/07/2020 - AREA DI BALNEAZIONE IDENTIFICATA DAL CODICE IT011109033007 (DIRETTRICE VIA POLO).

IL SINDACO

VISTA la vigente normativa in materia:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*";
- D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 "*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*";
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 "*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*";
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse Ambientali della Regione Marche n. 204 del 26/10/2010, con cui si sono individuate le acque di balneazione ai sensi del D. Lgs. n. 116/08 del D.M. 30 marzo 2010;

VISTA la DGR Marche n. 494 del 27/04/2020;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

VISTA la Legge n. 241/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO che, fra le competenze comunali di cui all'articolo 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 116/2008, c'è quella di delimitare, prima dell'inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito

provvedimento regionale, garantendo, altresì, un'adeguata informazione al pubblico (art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008);

PREMESSO che, la Regione Marche, con propria DGR Marche n. 494 del 27/04/2020 già citata, all'allegato 1, paragrafo G, punto 8, ha indicato che "il Comune interessato al superamento del valore limite di uno o più parametri microbiologici, di cui al punto precedente, deve trasmettere gli atti e le comunicazioni di divieto di balneazione e di revoca del divieto adottati a seguito delle comunicazioni di ARPAM, al Ministero della Salute nelle modalità introdotte dal DM 19/04/2018 tramite Portale delle Acque di Balneazione. Tali documenti devono essere trasmessi anche alla Regione Marche ed all'ARPAM non solo agli indirizzi istituzionali di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.M. 30 marzo 2010, ma anche tempestivamente ai seguenti indirizzi e-mail:

balneazione@regione.marche.it

(Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa);

arpam.direzione generale@ambiente.marche.it

(Agenzia Ambientale per la Protezione dell'Ambiente Regionale);

PRESO ATTO che, con comunicazione a mezzo pec assunta dall'Ente al prot. n. 15679 del 23/07/2020, l'ARPAM, *AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE*, ha comunicato il superamento del valore limite del parametro microbiologico Escherichia Coli in base ad analisi preliminari effettuate in data 20 e 21 luglio 2020 in corrispondenza del punto di campionamento (ID) denominato "Direttrice Via Polo";

PRESO ATTO che nei giorni antecedenti il fatto in un punto di intersezione del fosso in questione si è verificata una rottura dell'impianto idrico con potenziale causa dell'alterazione del normale stato delle acque marine, che può aver pregiudicato la qualità delle stesse, la cui correlazione è in corso di accertamento;

PRESO ATTO che le acque di balneazione (BW) interessate dall'evento sono le seguenti:

ID BW	DENOMINAZIONE BW	COORDINATE BW	COORDINATE BW
IT011109033007	direttrice via polo	lat. 43,177904	long. 13,802390

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 122 del 23/07/2020, con cui si disponeva il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di BW sopra elencata;

PRESO ATTO che, con comunicazione a mezzo pec assunta dall'Ente al prot. n. 15882 del 24/07/2020, l'ARPAM *AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE*, ha comunicato il ripristino della conformità dei valori del parametro microbiologico Escherichia coli, riscontrando valori inferiori ai limiti di legge, nel tratto di BW sopra elencata;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 116/2008 "Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei

bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione”;

RILEVATO che il bene giuridico oggetto di tutela della presente ordinanza è la salute pubblica, in un’ottica di prevenzione dei pericoli sottesi;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

RITENUTO necessario provvedere adeguatamente alla rimozione di ogni fonte di pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, provvedendo ad escludere dalla balneazione lo/gli specchio/i d’acqua di mare di che trattasi;

REVOCA

il **DIVIETO TEMPORANEO di balneazione, disposto con propria Ordinanza Sindacale n. 122 del 23/07/2020**, nel tratto di costa di seguito individuato: **“50 ml a sud e 50 ml a nord rispetto alla foce del fosso individuato nel punto di campionamento denominato Direttrice Via Polo”, individuato come segue:**

ID BW	DENOMINAZIONE BW	COORDINATE INIZIO BW 50 mt nord		COORDINATE FINE BW 50 mt sud	
		lat.	long.	lat.	long.
IT011109033007	direttrice via polo	43,177257	13801826	43,178109	13,801383

precisando che queste acque sono state chiuse dal 23/07/2020 al 24/07/2020 e possono di nuovo essere aperte alla balneazione, dal momento che è stata comunicata ufficialmente la loro ristabilita conformità con comunicazione a mezzo pec assunta dall’Ente al prot. n. 15882 del 24/07/2020, inviata dal competente servizio provinciale ARPAM, che ha eseguito i prelievi dei campioni e le relative analisi.

ORDINA ALTRESÌ

- che sulle aree demaniali soggette alla revoca del divieto temporaneo di balneazione sia rimossa, a cura dell’Ufficio Ambiente, la cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti riguardo alle misure di gestione adottate ed ai rischi sanitari associati alla fruizione di tali acque di non balneazione;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia **pubblicata IMMEDIATAMENTE sul sito web del Portale delle Acque di balneazione del Ministero della Salute** e venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all’Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito web del Comune di Porto San Giorgio;
- che la presente ordinanza venga notificata, a cura dell’Ufficio Ambiente, a mezzo PEC, e via e-mail ordinaria, almeno ai seguenti indirizzi:

DESTINATARIO	PEC	E-MAIL
Ministero della Salute	dgprev@postacert.sanita.it	acque.balneazione@sanita.it
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	SUA@pec.minambiente.it	

Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it	balneazione@regione.marche.it
ARPAM	arpam.dipartimentofermo@emarche.it	arpam.direzionegenerale@ambiente.marche.it
ASUR	areavasta4.asur@emarche.it	diramministr.asur@sanita.marche.it
Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto Ufficio locale marittimo di Porto San Giorgio	cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it	ucportosangiorgio@mit.gov.it
Concessionari Balneari prospicienti il divieto		

- che gli Organi di Controllo preposti dalla normativa vigente verifichino l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza;

INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall'anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa competente è il V Settore - Servizi Tecnici del Territorio - Servizio Ambiente ed il responsabile del procedimento è il dr. Arch. Sauro Censi reperibile al n. 0734.680231 - email sauro.censi@comune-psg.org.

Porto San Giorgio, 24/07/2020

LOIRA NICOLA